



*Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE  
E LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE  
- DIVISIONE 4 -

**Sperimentazione delle applicazione dell'idrogeno al trasporto ferroviario  
Decreto dirigenziale n. 346 del 15/11/2022 e decreto dirigenziale n. 427 del 12/12/2022**

**Quesiti e risposte**

Con riferimento alla seguente definizione di “idrogeno rinnovabile”, riportata all’art. 2 c. 1 lett. c) del D.D. 346 del 15/11/2022:

idrogeno rinnovabile: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001;

sono pervenuti i seguenti quesiti, su cui si ritiene opportuno fornire chiarimenti.

**Quesito 1**

Si chiede di confermare che il requisito previsto dal Decreto MIT 113 del 10/11/2022 e Decreto MIT 346 del 15/11/2022 ivi statuito solo per l’idrogeno rinnovabile di origine non biologica si intende esteso - per analogia non-discriminatoria - ai casi di idrogeno rinnovabile di origine biologica prodotto tramite elettrolisi qualora questo rispetti i limiti emissivi sopra riportati (il quesito fa riferimento ai limiti emissivi di cui all’ art. 3 comma 1 indicati dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21/09/2022).

***Risposta al quesito 1***

Il D.D. 346 del 15/11/2022 richiama nel preambolo i seguenti riferimenti:

- decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 giugno 2022, n. 198, che ha definito le finalità dell’Investimento 3.4 “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – componente M2C2;
- definizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, del principio di «non arrecare un danno significativo» come “non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852”;
- direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 21 dicembre 2018.

Si deve tener conto, inoltre dei seguenti decreti:

- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- Decreto 21 settembre 2022 del Ministro della Transizione Ecologica (Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia innovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde) pubblicato sulla GU n. 223 del 23/9/2022;

Ciò premesso, la definizione di “idrogeno rinnovabile” di cui all’art. 2 c.1 lett. c) del D.D. 246 del 15/11/2022 non intende essere in contrasto con il quadro normativo sopra delineato.

In particolare, si rimanda al contenuto dell’art. 1 c. 4 del D.M. 198 del 30/6/2022 secondo il quale: *“Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, i programmi di investimento di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e devono rispettare il principio di addizionalità della produzione di energia rinnovabile e in ogni caso i requisiti contenuti nell’approvando atto delegato della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che definisce le regole per la produzione di combustibili per i trasporti, liquidi e gassosi, che non hanno origine biologica, una volta entrato in vigore in tempi compatibili con la procedura di cui al presente decreto”*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e del quadro normativo vigente la definizione di idrogeno non rinnovabile deve essere intesa in maniera non discriminatoria rispetto all’origine biologica o non biologica, fermi restando i limiti emissivi stabiliti dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21/9/2022 (GU n.223 del 23-9-2022) e, riguardo al contenuto delle proposte progettuali, la necessità di allegare la relazione preliminare di verifica del rispetto del principio DNSH.

## Quesito 2

Con riferimento alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, si chiede di meglio dettagliarne i riferimenti. Allo stato attuale, infatti, l’unico requisito che appare applicabile è quello di cui all’art. 25, comma 2 e dunque: “la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto [...] deve essere almeno del 70 % dal 1° gennaio 2021”.

## Risposta al quesito 2

Si conferma quanto contenuto all’art. 25 c. 2 della direttiva (UE) 2018/2001. Vale inoltre quanto previsto dalla stessa direttiva riguardo al principio di addizionalità, se pertinente, poiché per quanto risulta dal quadro normativo vigente esso fa riferimento ai soli RFNBO (carburanti rinnovabili di origine non biologica).

## Quesito 3

Si chiede di confermare che l’idrogeno prodotto tramite tecnologia di steam reforming del biometano, con o senza la cattura della CO<sub>2</sub> prodotta, purché rispetti il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>, sia considerato come idrogeno rinnovabile ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera c.

### ***Risposta al quesito 3***

Si rimanda a quanto previsto nelle risposte ai quesiti 1 e 2, in particolare il fatto che la definizione di idrogeno rinnovabile riportata nel DD 346 del 15/11/2022 non intende essere in contrasto con il quadro normativo vigente, nè discriminatoria rispetto all'origine biologica o non biologica dell'idrogeno rinnovabile.

Ciò detto, tale definizione deve essere intesa come tecnologicamente neutrale, pertanto ogni proposta progettuale dovrà evidenziare l'aderenza al quadro normativo esposto nell'ambito della trattazione dei quesiti 1 e 2 e allegare la relazione preliminare di verifica del rispetto del principio DNSH.